




PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE  
*Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE*

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DPE 0006594 P-4.22.25  
del 23/07/2020



Camera dei Deputati  
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica  
Ufficio dei rapporti con le istituzioni  
dell'Unione Europea

e.p.c.

Ministero della Giustizia  
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari esteri e della  
Cooperazione internazionale  
Nucleo di valutazione degli atti UE

**OGGETTO:** Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la *"Proposta di Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 216/2013 relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea"* COM(2020) 257 -

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione redatta ai sensi del comma 4 del medesimo art. 6, elaborata dal Ministero della Giustizia, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Coordinatore del Servizio  
Daria Provvidenza Petralia



# Ministero della Giustizia

Ufficio legislativo  
Nucleo di valutazione degli atti UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento delle Politiche Europee  
Servizio Informative Parlamentari e Corte di Giustizia UE

infoattive@governo.it

Roma, li 23 luglio 2020

**OGGETTO:** nota DPE prot. nr. 5877 del 01.07.2020 di richiesta, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 234/2012, di relazione e tabella di corrispondenza ex DPCM del 17 marzo 2015, relativa alla Proposta di Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 216/2013 relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea - COM (2020) 257.

Con la presente si trasmette la relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012, relativamente alla Proposta della Commissione [COM (2020) 257] di Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 216/2013 relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Si segnala che non si è proceduto all'elaborazione della tabella di concordanza trattandosi di normativa europea regolamentare inerente materia di competenza legislativa dell'Unione europea.

Il componente del Nucleo di Valutazione  
*Roberta Bardelle*

Visto, per condivisione,

Il Capo dell'Ufficio legislativo

*Maurizio Villiello*



## Ministero della Giustizia

### **Relazione** **ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012**

#### **Oggetto dell'atto:**

Proposta di Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 216/2013 relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

- **Codice della proposta:** COM (20 20 257 del 22/06/2020
- **Codice interistituzionale:** 2020/0126 (APP)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero della Giustizia

\*\*\*

#### **Premessa: finalità e contesto**

La Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è pubblicata in formato elettronico in conformità del regolamento (UE) n. 216/2013 ("il regolamento"). Per garantire l'autenticità della Gazzetta ufficiale, l'edizione elettronica deve recare **una firma elettronica qualificata** o un sigillo elettronico qualificato ai sensi del regolamento (UE) n. 910/20142. L'autenticità, l'integrità e l'inalterabilità dell'edizione elettronica della Gazzetta ufficiale possono essere garantite da vari mezzi organizzativi e tecnici che offrono garanzie comparabili in materia di sicurezza. Tali mezzi possono cambiare nel corso del tempo. **Per evitare di dover modificare il regolamento n. 216/2013 in funzione di ogni nuovo metodo o tecnologia o cambiamento di dettagli tecnici, si propone di riformulare il testo del regolamento rendendolo più generico.**

Malgrado la Gazzetta ufficiale sia in linea di principio inalterabile, **in alcune situazioni è parso necessario rimuoverne determinate informazioni** dopo che è stata pubblicata. Tali rimozioni sono effettuate applicando la normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati o sulla base di decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea, adottate in conformità del suo regolamento di procedura. A fini di certezza del diritto, è parso quindi **opportuno disciplinare tale ingerenza** nelle norme sull'autenticità. La modifica proposta non cambierà la prassi secondo cui la versione originale della Gazzetta ufficiale da cui viene rimossa una parte del testo non è modificata nel corso di tale processo e viene conservata negli archivi dell'Ufficio delle pubblicazioni per un periodo illimitato.

Ai sensi del regolamento n. 216/2013, soltanto la Gazzetta ufficiale pubblicata in formato elettronico è autentica e produce effetti giuridici. Tale regola ha una sola eccezione: qualora non sia possibile pubblicare la Gazzetta ufficiale a causa di guasti imprevisti ed eccezionali del sistema informatico dell'Ufficio pubblicazioni, soltanto l'edizione a stampa della Gazzetta ufficiale produce effetti giuridici. Una volta ripristinato il sistema informatico dell'Ufficio delle pubblicazioni, la corrispondente versione elettronica dell'edizione a stampa è messa a disposizione del pubblico sul sito web EUR-Lex, soltanto a titolo informativo.

L'Ufficio delle pubblicazioni ha predisposto misure di emergenza che riducono al minimo il

ufficiale sul sito web EUR-Lex.

Nel caso altamente improbabile in cui, malgrado tutte le misure adottate, questo rischio dovesse concretizzarsi, la soluzione di ripiego preferibile consiste nel mettere a disposizione la Gazzetta ufficiale presso la sede dell'Ufficio delle pubblicazioni in formato a stampa o elettronico (ad esempio, su un computer offline), a seconda della soluzione più praticabile in una determinata situazione. È pertanto opportuno modificare il regolamento in tale senso.

L'introduzione dell'edizione elettronica autentica della Gazzetta ufficiale ha semplificato l'accesso alla legislazione dell'UE e ha aumentato la certezza del diritto. In base allo stesso ragionamento è preferibile che i cittadini possano affidarsi il più possibile alla versione della Gazzetta ufficiale messa a disposizione sul sito web EUR-Lex. Si propone pertanto che l'edizione elettronica pubblicata sul sito web EUR-Lex in seguito a un guasto dei sistemi informatici diventi l'edizione autentica dal momento in cui è pubblicata. Ai fini della certezza del diritto è necessario che, da quel momento, l'edizione precedente (a stampa o elettronica) non abbia più lo status di autenticità.

Infine, dall'entrata in vigore del regolamento soltanto tre numeri della Gazzetta ufficiale sono stati pubblicati in edizione a stampa autentica ai sensi dell'articolo 35. Secondo l'argomentazione di cui sopra e a fini di coerenza, è opportuno conferire carattere di autenticità e la capacità di produrre effetti giuridici alle corrispondenti edizioni elettroniche di dette edizioni a stampa. Tali edizioni sono basate sugli stessi documenti autenticati delle edizioni a stampa e sono state pubblicate sul sito web EUR-Lex subito dopo le rispettive edizioni cartacee. Di conseguenza, la certezza del diritto non sarà compromessa dalle disposizioni proposte al riguardo.

## A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

### 1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La presente proposta di regolamento si basa sull'articolo 352 del TFUE.

Si tratta della base giuridica del regolamento (UE) n. 216/2013 e del regolamento di modifica (UE) 2018/2056 e dovrebbe valere anche per questa seconda proposta di modifica del regolamento (UE) n. 216/2013.

### 2. Rispetto del principio di sussidiarietà

Non applicabile trattandosi di pubblicazione di atti dell'Unione europea, curata dalle relative Istituzioni.

### 3. Rispetto del principio di proporzionalità

Scopo della presente proposta è semplificare la pubblicazione della Gazzetta ufficiale e l'accesso dei cittadini a essa. La formulazione più generica oggetto della proposta permetterà di autenticare la Gazzetta ufficiale con nuovi mezzi tecnologici, senza bisogno di modifiche aggiuntive. La proposta riconcilia l'obbligo di eliminare alcune informazioni dalla Gazzetta ufficiale con il principio dell'inalterabilità e stabilisce l'autenticità dell'edizione elettronica pubblicata in seguito a un guasto dei sistemi informatici. Le modifiche proposte sono necessarie per ottenere tale scopo.

**B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali**

<b>1. Valutazione del progetto e urgenza</b>
La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva in quanto rende più duttile il regolamento (UE) n. 216/2013 e adattabile all'evoluzione tecnologica.
<b>2. Conformità del progetto all'interesse nazionale</b>
Non pertinente
<b>3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune</b>
Allo stato non vi sono specifiche prognosi in merito alle prospettive negoziali

**C. Valutazione d'impatto**

<b>1. Impatto finanziario</b>
Nessuno
<b>2. Effetti sull'ordinamento nazionale</b>
Nessuno, trattandosi di semplificazione dell'accesso alla Gazzetta ufficiale della UE
<b>3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali</b>
Nessuno
<b>4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione</b>
Nessuno
<b>5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese</b>
Nessuno

**Altro***Esempio:*

- *Altre amministrazioni interessate: la relazione tiene conto delle osservazioni di ...;*
- *Regioni: la relazione tiene conto delle osservazioni di ...;*
- *Riserva di integrazioni circa profili critici, consultazioni, ulteriori contributi, ecc... (es.: "si precisa che la proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nell'ambito delle competenti sedi istituzionali comunitarie e che la posizione della nostra delegazione potrà evolvere, in base anche alle consultazioni con le amministrazioni e le parti interessate");*
- *Eventuali allegati.*